



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |         |            |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARSANO    | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1669/09  
depositato il 30/07/2009

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] ADDIZ. IRPEF  
2003  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] TO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:  
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:  
GATTO DOTT. SSA ANAMARIA  
V.LE M. GRECIA, 420/B 74100 TARANTO TA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] 32 ADDIZ. IRPEF  
2004  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:



SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° [REDACTED] 09

UDIENZA DEL

SEZIONE 5

21/06/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

6

PRONUNCIATA IL:

11.6.2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 GEN 2012

Il Segretario  
IL SEGRETARIO  
Rag. Claudio RICCHIUTI

[Handwritten signature]



(segue)

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 09

UDIENZA DEL

21/06/2010

ore 09:00

[REDACTED] 74100 TARANTO TA

**difeso da:**  
MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

**terzi chiamati in causa:**  
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

**difeso da:**  
GATTO DOTT.SSA ANAMARIA  
V.LE M. GRECIA,420/B 74100 TARANTO TA

RGR. [REDACTED] /09 [REDACTED]

Con unico atto notificato ad Agenzia delle Entrate Taranto e ad Equitalia Pragma SpA Taranto, viene proposto ricorso contro il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. [REDACTED] e con il quale l'Agenzia delle Entrate per gli anni 2003 e 2004, richiede IRPEF ed accessori riveniente dagli avvisi di accertamento numero [REDACTED] 2008 e n. [REDACTED] ambedue ritenuti notificati il 20-11-2008 e non opposti.

Il ricorrente contesta l'operato dei due Enti chiamati in causa per:

- =erroneità ed illegittimità della richiesta;
- =mancanza di motivazione e prova;
- =infondatezza in quanto non preceduta da atto prodromico;
- =nullità della richiesta per violazioni di legge;
- =intervenuta prescrizione della pretesa;
- =inesistenza della notifica della cartella;
- =mancata indicazione del responsabile del procedimento,
- =omessa sottoscrizione della cartella;
- =iscrizione a ruolo eseguita oltre i termini di legge;
- =erronea iscrizione degli interessi.

Per ognuno di questi punti il ricorrente espone le sue tesi coordinando il proprio assunto con copiosa giurisprudenza di Cassazione e conclude chiedendo doversi dichiarare la nullità del ruolo con vittoria di onorari e spese del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate Taranto è costituita in atti ed in sue deduzioni scritte rileva che dall'anagrafe tributaria risulta che la cartella è stata notificata in data 5-5-2009 e pertanto il ricorso -proposto in data 7/7/2009- è inammissibile.

Sostiene in oltre l'Agenzia di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento e, allegando le ricevute delle notifiche, ritiene che gli stessi siano divenuti definitivi per mancata opposizione. Sugli altri punti della opposizione l'Agenzia esprimendo le sue tesi conferma la piena legittimità del suo operato e conclude chiedendo la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

Equitalia Pragma Spa Taranto, costituita in atti, controdeduce e sostiene la conformità del suo operato a tutte le disposizioni in materia e ribattendo in particolare sulla inesistenza della notifica eccepita dal ricorrente, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 7-4-2010 il ricorrente propone sue memorie illustrative nelle quali riferisce sulla ammissibilità del ricorso e contestando la validità degli avvisi di ricevimento menzionati dall'Agenzia, insiste per l'accoglimento delle proprie tesi.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori di tutte le parti del procedimento ed ognuno di loro si riporta alle proprie tesi ed alle proprie richieste già espresse.

Esaminati gli atti ed approfondite le numerose normative coinvolte, la Commissione rileva la fondatezza delle ragioni espresse dal ricorrente.



Rp [redacted] 07/02/2009

In via preliminare ritiene la Commissione di dover risolvere la problematica riguardante la eventuale tardività della proposizione del ricorso secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate.

Risulta utile per tale problematica, riferirsi alla fotocopia di una busta (5429 tali numeri vengono costì riportati soltanto per una più sollecita individuazione dell'atto) sulla quale è riportata la data del 19-5-2009 quale data di ritiro della stessa (dalla Casa Comunale) e ad una "visura" estratta dal sito Poste Italiane e nella quale sono riportati alcuni elementi riguardanti la spedizione e consegna della raccomandata [redacted] 85 che è la raccomandata contenente la comunicazione/avviso del deposito del plico contenente la cartella presso il Comune di Taranto, con la quale Equitalia Pragma informava il contribuente della questione.

Questa ultima raccomandata/avviso dalla "visura" risulta essere stata spedita il giorno 5-5-2009 e risulta altresì recapitata in data 8-5-2009. Questa data è certamente riferita al giorno in cui il portalettere si è recato all'indirizzo del destinatario ove, non avendo probabilmente trovato nessuno, ha lasciato un avviso ed ha riportato nell'ufficio postale il plico per il compimento della giacenza (nel caso di specie trattandosi di semplice raccomandata doveva durare trenta giorni). Tale plico pare sia stato ritirato il giorno 19-5-2009.

Sul punto nessuno degli Enti interessati al giudizio ha controdedotto o offerto dimostrazioni differenti, sicché non può che accettarsi che la tesi del ricorrente che individuava nel giorno 19-5-2009 la data di avvenuta ricezione e conoscenza della cartella di pagamento e con la conseguenza che il ricorso proposto il giorno 7-7-2009 è perfettamente nei termini di legge.

Per completezza di trattazione non va sottaciuto che pur volendo considerare la data del giorno 8-5-2009 la data dalla quale far muovere i termini per il conteggio dei sessanta giorni previsti dalla legge per la proposizione del ricorso, l'atto -presentato il giorno 7/7/2009- risulta presentato nei termini di legge.

La richiesta di inammissibilità proposta dall'Agenzia delle Entrate Taranto deve essere rigettata.

Per quanto attiene la dimostrazione della notifica degli avvisi di accertamento che secondo l'Agenzia delle Entrate sarebbero stati notificati il 20-11-2008, si precisa quanto segue.

Le fotocopie che riproducono gli avvisi di ricevimento depositate dall'Agenzia delle Entrate non sono sufficienti a chiarire il fatto.

In primis perché non avendo depositato l'Agenzia anche la copia degli avvisi di accertamento completi di relata di notifica, non si ha modo di verificare se il numero cronologico riportato sugli avvisi di ricevimento (e che doveva trovarsi anche sulle buste) corrisponda a quello indicato nella relata dell'avviso di accertamento da notificare:

Poi si deve evidenziare la estrema confusione negli elementi riportati nelle fotocopie degli avvisi di ricevimento: vi è confusione di numeri di raccomandata che non combaciano con i riferimenti dei "documenti di

[Handwritten signature]

Ag. [redacted] 07 f. 3 - - -

lavorazione giornalieri" delle poste e neppure con le date. Dopo approfonditi e molteplici tentativi di ricongiungimento di tali elementi si deve confermare la impossibilità di qualsiasi ricostruzione, con la conseguenza che da tali elementi non si può trarre alcuna certezza che essi riguardino la notifica degli accertamenti.

La richiesta pertanto è illegittima perché priva di atto prodromico valido a costituire il titolo per ruolo emesso.

Con riferimento alla eccepta inesistenza della notifica della cartella si osserva quanto segue.

La ragione chiave della inesistenza della notifica, ritiene la Commissione sia nel fatto che l'art. 26-DPR 602/73 dispone al 1° comma parte prima, che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

Nella parte seconda dello stesso comma viene poi disposto che "la notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento".

Ritiene la Commissione che questa disposizione, coordinata, non necessiti di alcun chiarimento o interpretazione. Essa impone che la notifica della cartella deve essere eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal Concessionario.

Ciò di per sé esclude che la notifica possa essere fatta impersonalmente o direttamente dal Concessionario che invece, nell'ambito della propria organizzazione deve prevedere che le operazioni di notifica devono essere riservate solo dalle figure individuate dalla legge.

La possibilità di utilizzo della raccomandata postale con avviso di ricevimento è pacifica nel suo insieme, ma l'inoltro della stessa raccomandata è ugualmente sottoposta al rispetto della prima parte del comma 1) dell'art. 26 citato, nel senso che questa operazione deve essere eseguita in forma esclusiva dalle figure individuate dal legislatore (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario).

La sintesi di quanto espresso, porta ad individuare bene la volontà del legislatore che di fatto pone l'ufficiale della riscossione sullo stesso piano operativo dell'ufficiale giudiziario e che quindi le operazioni compiute da queste figure devono garantire la piena legittimità delle notifiche, legittimità che non può trovarsi con altri intermediari della notifica stessa.

Per tutto quanto espresso, assorbente anche di tutto quanto altro esposto agli atti, devono essere accolte le richieste del ricorrente e censurato l'operato di entrambi gli Enti chiamati in causa.

La complessità della materia è motivo valido per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Quinta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto,

Ag. [redacted] 109 f.4 =

definitivamente pronunciando, così provvede.

==in accoglimento del ricorso, annulla il ruolo portato dalla cartella esattoriale opposta;

==compensa le spese.

Così deciso il giorno 21-6-2010

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Antonio Marsano)